



N° 7 / 2025

“Tributi locali in Pillole”

*servizio di aggiornamento fiscale in materia di
I.M.U. ed altri Tributi locali*

Rassegna giurisprudenziale

a cura di Massimiliano Franchin e Giovanni Chittolina



IMU, le aree sottoposte a bonifica pagano l’Imposta

La Corte di Giustizia di secondo grado dell’Abruzzo, con la sentenza n. 300 del 30 aprile scorso, ha stabilito che le aree sottoposte a bonifica continuano a versare l’IMU.

Il Comune notificava un avviso di accertamento ad una società cooperativa chiedendo il versamento dell’Imposta per un’area sottoposta a bonifica. La società impugnava l’atto sul presupposto che nell’area, in suddette condizioni, non poteva essere svolta nessuna attività edificatoria.

A seguito del parziale accoglimento delle doglianze in primo grado la società proponeva appello impugnando la sentenza di primo grado. Nello specifico la ricorrente evidenziava come i giudici di prime cure non avevano tenuto conto di alcuni divieti imposti dal Comune che avevano, di fatto, reso inutilizzabili, dal punto di vista edificatorio, gli immobili oggetto di accertamento nonostante l’attività edificatoria fosse astrattamente possibile a livello giuridico. In secondo luogo, il giudice di primo grado non aveva tenuto conto che la pretesa impositiva del Comune collideva con quanto lo stesso Comune disponeva, dal punto di vista edificatorio, con riguardo ai medesimi cespiti arrivando ad elidere lo stesso presupposto impositivo relativo alle aree edificabili, e cioè a quelle aree utilizzabili a scopo edificatorio.

Il Comune resisteva rimarcando il fatto che la normativa inherente i siti inquinati non impediva affatto lo svolgimento di attività edilizia, anzi la consentiva attraverso la cosiddetta messa in sicurezza dei siti stessi.

Per i Giudici di secondo grado l’appello non è meritevole di accoglimento. A detta della ricorrente, le aree sottoposte a bonifica non hanno la possibilità di realizzare alcun intervento residenziale, e pertanto il loro valore sarebbe nullo comportando così l’azzeramento delle

pretese in ordine di versamento dell'Imu come invece richiesto nell'atto di accertamento impugnato.

La Corte è di diverso parere, poiché, in primo luogo, *“l'impossibilità di realizzare su dette aree attività edificatoria non è vera in astratto perché le delibere regionali che impedirebbero l'edificabilità in realtà parlano esclusivamente di un rischio potenziale che ben può essere superato prendendo appositi accorgimenti, e che pertanto non esclude l'edificabilità ma a tutto voler concedere la riduce”*.

In secondo luogo, prosegue la Corte, tale impossibilità non è vera neanche in concreto perché, nonostante la Commissione edilizia fosse di parere contrario, il Comune aveva comunque rilasciato i permessi di costruire in accoglimento delle osservazioni della contribuente anche se, tali permessi, erano subordinati a prescrizioni specifiche. Ciò detto i siti non sono concretamente inedificabili e dunque non ne azzerà il valore, come sostenuto dall'appellante.

La Corte, in chiusura, cita la disposizione di cui all'art. 34, comma settimo, del D.L. 133/2014, convertito con modificazioni nella legge 164/2014, la quale prevede che *“Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture...”*. Allo stesso modo il DM 161/2012, l'art. 240 D.Lgs. 152/2006 e il D.P.R. 120/2017 prevedono la possibilità di lavori all'interno dei siti in fase di bonifica da inquinamento.

[Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, sentenza n. 300 del 30 aprile 2025](#)



Ici/Imu, se l'accertamento è correttamente motivato non ci sono margini di impugnazione per mancanza di trasparenza

Importante pronuncia della Corte di Cassazione in merito alle motivazioni degli atti esecutivi. In particolare, i Giudici, con l'ordinanza n. 14926/2025, hanno stabilito che, se un avviso di

accertamento è completo con i dati catastali degli immobili e riporta in maniera dettagliata il calcolo dell’Imposta dal quale si evince il motivo per il quale viene richiesto un maggior versamento, non è possibile contestare l’atto per mancanza di trasparenza.

Il caso al vaglio della Corte nasce dall’impugnazione da parte di tre contribuenti in qualità di eredi di un avviso di accertamento ICI con il quale il Comune chiedeva il versamento dell’Imposta per alcuni fabbricati ed aree fabbricabili di proprietà del de cuius.

In primo e secondo grado i giudici accoglievano parzialmente il ricorso e l’appello, stabilendo la non trasmissibilità delle sanzioni amministrative agli eredi legittimi. Tuttavia, i contribuenti decidevano di ricorrere alla Suprema Corte di Cassazione adducendo tre motivazioni al ricorso tra cui la violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’atto impositivo fosse adeguatamente motivato in ordine ai presupposti di fatto e alle ragioni di diritto del tributo dovuto.

I Giudici osservano come, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ogni qual volta il ricorrente richieda la censura della sentenza di un giudice tributario relativamente alla congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento è necessario che il ricorso riporti in maniera minuziosa e dettagliata i passaggi meritevoli di critica così da consentirne la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo essendo tale avviso un atto amministrativo per il quale le motivazioni sono parte integrante e ne sanciscono la legittimità e il fondamento.

Nel caso in esame, il ricorso manca della trascrizione integrale dell’avviso impugnato bensì si compone di stralci sparsi ed isolati che non consentono alla Corte una ricostruzione precisa dei passaggi rilevanti venendo meno, quindi, la possibilità per la Corte di verificare la corrispondenza del contenuto dell’atto impositivo rispetto a quanto asserito dal contribuente.

La Corte ricorda che i giudici di appello hanno accertato che: *"Ebbene, nel caso di specie, sono stati riportati in una scheda allegata, suddivisa per ciascun immobile, il codice e gli estremi catastali, l'ubicazione, la percentuale e i mesi di possesso, il valore e l'aliquota applicata, eventuali detrazioni e quindi, come risultato di operazione di calcolo matematico, l'imposta dovuta. L'accertamento appare quindi sufficientemente motivato, emergendo con chiarezza che l'imposta versata fosse inferiore al dovuto, imponendosi così la rettifica sulla base di quel calcolo"*

citato, che rende l'accertamento legittimo e consente (ed in concreto ha consentito) l'esercizio del diritto di comprensione e quindi di difesa del contribuente".

Dello stesso tenore il pensiero della Cassazione. L'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento in materia di ICI (le medesime considerazioni si possono fare in tema di IMU) deve ritenersi soddisfatto nel momento in cui il contribuente è stato in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali avendo la possibilità di contestare l'*an* e il *quantum* dell'imposta. In altre parole, in presenza di un prospetto analitico e riassuntivo che permetta di identificare gli immobili dal punto di vista catastale, di riconoscerne la superficie, il periodo temporale di possesso, il loro valore imponibile ai fini del calcolo dell'Imposta, l'aliquota applicata e quindi, infine l'imposta liquidata per ciascun immobile, l'atto può considerarsi completo dal punto di vista motivazionale, rispettando i parametri dettati dallo Statuto del Contribuente. Nel caso in esame, si è verificato quando elencato ed i Giudici non hanno potuto far altro che dar ragione all'ente impositore respingendo le doglianze dei ricorrenti.

[Corte di Cassazione, ordinanza n. 14926/2025](#)



AI CD spetta l'esenzione IMU indipendentemente dai redditi

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14915/2025 ha stabilito che, ai fini IMU, spetta l'esenzione dal versamento dell'Imposta al Coltivatore Diretto a prescindere dalla sua situazione reddituale.

La vicenda trae origine da avvisi di accertamento IMU notificati da un comune ad un contribuente con i quali si disconosceva al contribuente il diritto all'esenzione IMU per i terreni di proprietà.

A motivazione degli atti il Comune evidenziava come, pur rispettando il contribuente i requisiti richiesti quali il possesso del fondo, la persistenza dell'utilizzazione agro-silvo-pastorale del fondo, la qualifica soggettiva di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e l'iscrizione nella previdenza agricola, il reddito percepito dallo stesso risultava in prevalenza non

proveniente da attività agricola. Accolto il ricorso in primo grado, i giudici di appello ribaltavano la sentenza concordando con le tesi proposte dal Comune.

Da qui il ricorso in Cassazione da parte del contribuente che denunciava come nonostante la qualifica di Coltivatore Diretto dichiarata e documentata, il Giudice di secondo grado aveva deciso la controversia facendo riferimento all'art. 1 del D.Lgs. 99/2004 e dunque alla diversa figura dello IAP, mai rivestita dal contribuente né dallo stesso mai eccepita ai fini della richiesta di annullamento della pretesa impositiva IMU.

La Cassazione, a questo proposito ripercorre quanto stabilito dai giudici di appello "*La materia del contendere è delimitata all'applicazione dell'IMU sui terreni di proprietà del contribuente che ritiene sussistere, in suo favore, il presupposto per la fruizione dell'esenzione dal pagamento in considerazione dell'iscrizione dell'anno 2014 alla gestione INPS coltivatori diretti ex art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 504/92*", escludendo la sussistenza dei presupposti per la richiesta esenzione stante il percepimento di redditi relativi alla coltivazione del fondo in misura inferiore al previsto 50 %, in cui non erano compresi i redditi da pensione. In altre parole, prosegue la Corte, si è palesata una falsa applicazione di norme di legge, consistente nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla.

La Cassazione si sofferma piuttosto sulla dogliananza con la quale il ricorrente denuncia che la Commissione tributaria regionale aveva fatto esclusivo riferimento all'art. 1 D.Lgs. n. 99/2004 relativo alla figura dello IAP, trascurando che il contribuente si era sempre qualificato come Coltivatore Diretto, omettendo quindi di valutare la spettanza o meno dell'agevolazione IMU di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 504/1992, in combinato disposto con l'art. 13 DL n. 201/2011, sulla base dei presupposti quali proprietà ed esercizio diretto del fondo, iscrizione e versamenti previdenziali INPS, iscrizione alla Camera di Commercio.

La Corte pone in evidenza le differenze tra IAP e CD.

L'art. 1 D.Lgs. n. 99 del 2004, stabilisce quanto segue: "*Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1237 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di*

lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro".

La definizione di coltivatore diretto, invece, è contenuta in norme di carattere speciale previste per il settore agricolo quali: a) l'art. 48 legge n. 454 del 1961 che definisce coltivatori diretti *"coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame"*; b) l'art. 6 legge 3 maggio 1982, n. 203 secondo cui *"ai fini della presente legge sono affittuari coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, semprché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole"*; c) l'art. 2, legge n. 1047 del 1957 ai sensi del quale *"agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratori, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame"*.

È evidente, quindi, come il coltivatore diretto si dedichi direttamente e abitualmente alla coltivazione del fondo, con lavoro proprio o della sua famiglia a differenza dell'imprenditore agricolo professionale che non è tenuto direttamente a provvedere alla coltivazione del fondo, svolgendo attività di direzione e controllo e al quale, a differenza del CD, è richiesto che l'attività agricola produca almeno il 50 per cento del suo «reddito globale da lavoro».

Ne consegue che, l'esenzione IMU prevista per legge, va riconosciuto al CD anche nel caso in cui il suo reddito agricolo non superi il 50% del reddito globale percepito.

In buona sostanza, conclude la Suprema Corte, la Commissione tributaria regionale ha erroneamente previsto per il coltivatore diretto il rispetto dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 99 del 2004, e all'art. 2 legge n. 604 del 1954, trattandosi di requisiti dettati per il solo imprenditore agricolo professionale.

[Corte di cassazione, ordinanza n. 14915/2025](#)



IMU, l'annullamento dello strumento urbanistico non dà diritto al rimborso

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14883 del 3 giugno scorso ha stabilito che, in caso di annullamento dello strumento urbanistico vigente, non è dovuto il rimborso l'IMU al contribuente che aveva effettuato il versamento come area edificabile sul terreno di sua proprietà ritornato “agricolo” in seguito all’annullamento del Piano.

La motivazione principale che ha portato a tale decisione da parte dei Giudici della Cassazione risiede nella distinzione ai fini fiscali che la stessa Corte fa dell’area edificabile di diritto e l’area edificabile di fatto.

E’ vero, infatti, che l’art. 1, comma 741, della legge 160/2019 definisce per area fabbricabile l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.

E ancora, l’art. 36, comma 2, del DI 223/2006, precisa che ai fini IMU, un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Stante le norme appena citate, evidenzia la Corte, nel caso in cui lo strumento urbanistico generale venga annullato non vi sono effetti sulla qualifica di edificabilità del terreno ai fini fiscali proprio perché l’edificabilità fiscale si può considerare di diritto, così qualificata in un piano urbanistico, e di fatto ovvero quella del terreno che, pur non essendo urbanisticamente qualificato, può avere una vocazione edificatoria sulla scorta di determinate caratteristiche come, ad esempio, la sua posizione (centro abitato, direzionale etc), lo sviluppo edilizio in atto nella medesima zona, la presenza di servizi di un certo livello etc.

Così come l’art. 36, comma 2, del DI 223/2006, stabilisce che il semplice inizio del procedimento di trasformazione urbanistica sia sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile anche in

caso di mancata approvazione o la modifica dello strumento urbanistico, in egual misura va considerato il caso in cui lo strumento venga annullato che non può avere effetto sulla qualificazione edificatoria delle aree “ritornate agricole” in quanto ai fini fiscali, come detto, vale l’edificabilità di diritto come quella di fatto. Ed è per questo motivo che, una eventuale richiesta di rimborso da parte del contribuente non trova accoglimento.

L’art. 1, comma 777, lett. C della Legge 160/2019 conferma il non diritto al rimborso nei casi di diminuzioni del valore venale che nei casi analoghi a quello in esame. È potestà del comune prevedere o meno il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le aree successivamente divenute edificabili, stabilendone termini, limiti temporali, avuto anche riguardo alle modalità e alla frequenza delle varianti apportare agli strumenti urbanistici.

[Corte di Cassazione, sentenza n. 14883 del 3 giugno 2025](#)

L'approfondimento

a cura di Fabio Garrini

IMU immobili merce: la locazione temporanea pregiudica l'esenzione per l'intero anno

In questo numero deve essere segnalata un'ulteriore pronuncia della Cassazione in tema di fabbricati costruiti e invenduti, dopo che nella precedente uscita ci siamo soffermati sulla questione riguardante i fabbricati oggetto di integrale ristrutturazione: con l'ordinanza del 21 aprile 2025 n. 10394, i giudici di legittimità si sono espressi sul tema della destinazione alla vendita e della locazione temporanea, affermando che una locazione transitoria pregiudica il diritto all'esenzione per l'intero periodo d'imposta.

Va osservato che, nell'anno successivo alla fine della locazione, pare potersi tornare ad applicare l'esenzione in commento.

La disciplina IMU prevede una specifica agevolazione (dal 2022 si tratta della completa esenzione dal pagamento del tributo), a favore dei fabbricati-merce.

Il comma 751 L. 160/2019 prevede un'agevolazione specifica concessa a favore dei fabbricati costruiti e non venduti:

"Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'Imu".

La norma fissa degli specifici paletti da rispettare al fine di poter legittimamente rientrare nell'ambito di applicazione della disposizione in commento: il fatto di aver costruito l'immobile e il fatto di averlo destinato alla vendita, elemento quest'ultimo corroborato da una mancata locazione del fabbricato stesso.

Sotto il profilo dell'orizzonte temporale, non è previsto un limite massimo per l'applicazione dell'esenzione: la presente disposizione consente l'esonero dal calcolo dell'IMU fintanto che permangono le condizioni richieste.

Il presupposto per il riconoscimento del trattamento agevolato Imu è il fatto a che l'immobile sia destinato alla vendita e tale “status” deve essere comunicato al comune tramite la dichiarazione IMU, pena la perdita del diritto di fruire dell'esenzione.

Venendo al tema centrale: i benefici per i fabbricati invenduti sono applicabili a patto che detti immobili in ogni caso non siano locati.

Su questo punto si discute da tempo; ci si chiede, in particolare, se una locazione faccia venir meno in maniera irreversibile il diritto all'esonero ovvero se, una volta terminato il contratto, detto immobile possa tornare a beneficiarne.

Sul punto consta una interpretazione ministeriale uffiosa (fornita nel corso di Telefisco 2014) che porterebbe a concludere in senso negativo: aver destinato l'immobile alla locazione farebbe quindi perdere per sempre, in relazione a esso, il diritto all'agevolazione in commento.

Contraria a questa posizione è l'ANCE (nota 3 febbraio 2014) con la quale invece si sostiene la tesi secondo la quale una locazione farebbe perdere il diritto all'esenzione solo per la frazione dell'anno nella quale detta locazione è in corso.

A parere di chi scrive, l'elemento discriminatorio dovrebbe essere la durata dei contratti: mentre un contratto di durata pluriennale potrebbe far presumere un cambiamento delle intenzioni, una locazione di breve periodo potrebbe essere valutata differentemente.

Condividendo questa tesi (tutt'altro che consolidata) che porta a ripristinare l'esenzione dopo la fine della locazione, esiste poi anche il problema di valutare quale sia la frazione dell'anno nella quale non applicare l'esenzione. Sul punto constano alcune pronunce di merito (CTP Torino 1457/4/2019 e CTR Molise 201/2/2021) nelle quali si afferma che le locazioni precludono la spettanza dell'esenzione per l'intera annualità in cui si sono verificate, e non solo per la frazione d'anno in cui si è realizzata la locazione, in quanto l'imposta ha natura annuale; allo stesso tempo (questo è l'aspetto di maggior interesse) non si ravvisano motivi per negare l'esenzione per le annualità successive, una volta cessata la locazione.

Questa posizione è stata accettata anche dalla Cassazione in una recente pronuncia: si tratta dell'ordinanza 10394 del 21 aprile 2025, nella quale i giudici della Suprema Corte hanno affermato che l'esenzione risulta preclusa per tutta l'annualità nella quale è in corso la locazione. Nel documento richiamato si legge: *“un'eventuale concessione del godimento (anche se temporaneo o saltuario) a terzi a titolo di locazione o di comodato farebbe venir meno, con*

l'interruzione della continuità nell'anno di riferimento, il requisito della "permanente destinazione alla vendita", che sola ne giustifica l'esenzione da IMU."

La Cassazione osserva infatti che servirebbe una disposizione specifica (come avviene ad esempio per il riconoscimento del diritto alla riduzione alla metà della rendita nel caso di fabbricati colpisti da uno stato di inagibilità) per consentire l'applicazione dell'esenzione anche ad una sola frazione del periodo d'imposta, in relazione alla specialità di situazioni ritenute meritevoli di apprezzamento per periodi di durata variabile.

Occorre osservare come l'effetto preclusivo all'applicazione dell'esenzione per gli invenduti riguarda l'intero periodo d'imposta, ma tale preclusione non pare possa valicare tale limite annuale; la locazione, pertanto, non è evento tale da far perdere per sempre il diritto all'esenzione in relazione a tale fabbricato.

Pertanto, se nell'anno successivo il fabbricato non dovesse essere oggetto di locazione, tornerebbe a potersi applicare l'esenzione IMU.

Notizie Flash

*le ultime novità in materia di Tributi
a cura di Massimiliano Franchin e Paolo Salzano*



Imu, scatta il ravvedimento per l'acconto scaduto lo scorso 16 giugno

Per coloro i quali hanno omesso il versamento IMU in scadenza lo scorso 16 giugno è tempo di ravvedimento che, se effettuato in tempi contenuti, può essere comunque indolore dal punto di vista sanzionatorio.

Il ravvedimento dovrà essere calcolato tenendo conto della nuova sanzione relativa alla violazione degli obblighi di versamento, **ridotta dal 30 al 25 per cento**.

Come prima cosa, il contribuente dovrà individuare la misura edittale della sanzione. Nel caso in cui il versamento venga effettuato entro 90 giorni dalla scadenza di legge la sanzione è ridotta alla metà.

Questo significa che la misura di base diventa il 12,5 per cento. L'art. 13 del decreto legislativo dispone che, se il versamento avviene entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione del 12,5% è ulteriormente ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. In buona sostanza, se il contribuente si è ravveduto entro il 30 giugno, la sanzione sarà stata pari allo 0,833% per ciascun giorno di ritardo, con un massimo dell'11,666 per cento. A partire dal 1° luglio, invece, la sanzione diventa il 12,5% e così fino al novantesimo giorno di ritardo.

Il perfezionamento del ravvedimento operoso si perfeziona con il pagamento integrale dell'imposta, degli interessi legali e della sanzione ridotta. Per calcolare la sanzione ridotta, bisogna considerare che, se la regolarizzazione si conclude entro 30 giorni dalla scadenza, la riduzione è a un decimo della misura edittale. Oltre i 30 giorni e fino a 90 giorni dalla scadenza, la riduzione passa a un nono. Se si superano i 90 giorni, la riduzione diventa un ottavo se il

ravvedimento si perfezioni entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. Se quindi il contribuente intende sanare il ritardo entro il 16 luglio, la riduzione della misura edittale sarà pari a un decimo ma la sanzione base varia a seconda di quando si effettua il versamento del tributo.

Proroga al 15 settembre del termine per le delibere di approvazione del prospetto delle aliquote IMU 2025

Così come disposto dall'art. 6 del DL 84/2025 il termine di adozione delle delibere di approvazione del prospetto delle aliquote Imu 2025 è stato prorogato, limitatamente all'anno in corso, al 15 settembre.

Ricordiamo che il termine precedente era stato fissato al 28 febbraio, data coincidente con la scadenza dell'approvazione del bilancio di previsione comunale. La proroga è stata disposta per agevolare i Comuni viste le novità riguardanti la compilazione del prospetto delle aliquote IMU mediante l'applicazione informatica presente nel Portale del Federalismo Fiscale.

I Comuni interessati da proroga sono quelli che non hanno adottato entro il 28 febbraio scorso la delibera di approvazione del prospetto e quei comuni che nonostante l'adozione della delibera non hanno, entro la medesima data, elaborato il prospetto attraverso il Portale.

Rimangono valide, comunque, le delibere e i prospetti elaborati tra il 1 marzo e il 18 giugno 2025.

Ricordiamo che, in caso di mancata adozione e pubblicazione del prospetto entro il 15 settembre, verranno applicate le aliquote "di base" così come disposto dai commi 748-755 dell'art. 1 della Legge 160/2019.

Al fine di evitare interruzioni nel servizio, si ricorda di comunicare eventuali variazioni degli indirizzi di posta elettronica.